

Roma, 21 FEB. 2008
Protocollo No 12965

Circolare n. 1/2008

Decreto Interministeriale 14 febbraio 2006 - Norme sull'attività di rilascio di garanzie di cui all'art.17 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102

Trasmissione delle Istruzioni applicative

Avvio dell'operatività

Come noto, l'art.17, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, attribuisce all'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) l'attività finanziaria a sostegno del credito agrario mediante la concessione di:

- fidejussione in favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
- controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati.

L'ISMEA, sulla base di quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 *ter* del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, al fine di assicurare la separazione del patrimonio destinato al rilascio di garanzie rispetto a quello destinato allo svolgimento della propria attività istituzionale, ha conferito l'intera attività di rilascio di garanzie sui finanziamenti all'agricoltura alla scrivente SGFA (Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare) – società di scopo dell'ISMEA che ne possiede la totalità delle quote incedibili.

In data 14 febbraio 2006, come previsto dal comma 5 del richiamato articolo 17, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze ha emanato le norme per le attività di rilascio delle garanzie da parte dell'ISMEA.

L'articolo 11 del suddetto decreto prevede che l'ISMEA emani le *Istruzioni applicative* volte a definire i criteri, le modalità, le procedure di concessione e di liquidazione nonché i limiti, le sanzioni e le cause di decadenza relativi agli interventi di rilascio di garanzie dirette a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine.

Le *Istruzioni Applicative* di cui al cennato articolo 11 sono state definite, in accordo con le principali Organizzazioni professionali ed il sistema bancario rappresentato presso l'ABI, nel novembre 2006.

Successivamente, considerati i possibili riflessi della garanzia ISMEA/SGFA sulla ponderazione del rischio di credito da parte dei soggetti bancari, si è ritenuto opportuno, prima di consolidare le *Istruzioni Applicative* medesime, chiedere alla Banca d'Italia un parere in merito alla conformità delle garanzie recate dal Decreto 14 febbraio 2006 alle previsioni in materia di vigilanza che hanno recepito le nuove istanze del Comitato di Basilca sull'adeguatezza del capitale bancario (Basilca 2).

Ciò anche in considerazione della presenza della controgaranzia dello Stato sugli impegni assunti dalla scrivente prevista dall'art.17, comma 5 *bis* del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e dal successivo Decreto 24 marzo 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SGFA Srl - Società Unipersonale

La Banca d'Italia, con parere reso in data 20 giugno 2007, ha comunicato che “...le esposizioni assistite da garanzie, cogaranzia e controgaranzia della SGFA possono essere considerate protette dalla controgaranzia dello Stato e che quindi alle medesime possa essere applicato, nei limiti in cui opera la protezione, il trattamento prudenziale previsto per quest'ultimo...” e che, di conseguenza, “...ai finanziamenti in questione può essere applicato un fattore di ponderazione pari a zero, ai fini della disciplina sia del coefficienti di solvibilità sia della concentrazione dei rischi”.

In considerazione di tale parere, l'ISMEA ha provveduto alla formale delibera del testo delle *Istruzioni Applicative* del Decreto 14 febbraio 2006.

In relazione a tutto quanto sopra, essendosi oramai esaurito l'iter normativo necessario per l'attivazione degli strumenti di garanzia previsti dall'articolo 17 del Decreto legislativo n.102, si comunica che la garanzia della scrivente SGFA è ora concretamente operativa.

Ferme restando le condizioni indicate nelle *Istruzioni Applicative*, la garanzia potrà essere richiesta via web collegandosi all'indirizzo www.sgfa.it nella sezione “garanzia diretta- sezione operativa” anche attraverso il portale www.ismea.it nella sezione dedicata ad SGFA ovvero nella sezione “strumenti finanziari” selezionando successivamente “garanzie per l'accesso al credito”.

Le banche che intendano accedere agli strumenti di garanzia devono effettuare una registrazione *una tantum* (a titolo gratuito); successivamente, esse sono abilitate a richiedere le garanzie direttamente tramite piattaforma *web*.

L'invio delle richieste di fideiussione ha luogo in area riservata e protetta. In tempo reale SGFA dà riscontro della richiesta ricevuta fornendo informazioni in merito alla procedibilità della pratica, alla disponibilità dei fondi, alla classe iniziale di rischio dell'operazione ed alla stima del costo della garanzia (collegato alla rischiosità rilevata in capo alla transazione stessa). L'esito dell'istruttoria è comunicato da SGFA all'impresa per il tramite della banca richiedente la fideiussione.

Tutto ciò premesso, si fa presente che il Decreto Interministeriale 14 febbraio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2006), il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2006) ed il testo delle *Istruzioni Applicative* deliberato dall'ISMEA sono consultabili attraverso il portale www.ismea.it nella sezione dedicata ad SGFA ovvero nella sezione “strumenti finanziari” selezionando successivamente “garanzie per l'accesso al credito – normativa”.

Il consulente dell'Istituto, su espresso incarico della scrivente con lettera depositata in data 16 settembre 2007 ad oggi non riscontrata, ha rappresentato alla Banca d'Italia la peculiare conformazione della SGFA e dell'ISMEA, chiedendo conferma che nella fattispecie non vi sia la “necessità di iscrizione nell'elenco speciale tenuto da Codesto Istituto ai sensi dell'articolo 107 del T.U.B. della società SGFA Srl per l'attività di rilascio di garanzie espressamente prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102”.

Fermo restando che gli uffici della scrivente SGFA possono essere contattati per informazioni al riguardo, si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore occorrenza e si porgono distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Ezio Castiglione)

